

**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.**

nr. 3769/11 RG e nr. 4423/11 RG

**CISL comprensorio di Milano; Funzione Pubblica CISL comprensorio di Milano,**

Avv.ti Guariso e Balestra

con l'intervento volontario di

**Rocio Del Pilar de la Cruz Velesmoro, Pablyta Endaya, Brenilda Marlene Fuentes Delgado, Esther Noemi Yabazeta Ramos, Rosa Maria Farro Alvarez, Dalila Maura Cahauaringa Nuaringa, Natalya Maksymoua, Maria Bernardina Reyes Olivias, Hilda Aliaga Martinez e USB – Unione Sindacale di base**

Avv.ti Guariso e Balestro

contro

**FONDAZIONE IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"**

Avv.ti Favalli e Di Gioia

Il Collegio composto dai magistrati:

Carla Bianchini (presidente e relatrice),

Giorgio Mariani

Chiara Colosimo

sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 125.3.2011;

a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

I ricorrenti, cui hanno aderito con il loro intervento volontario, i lavoratori elencati e la USB, avanzavano ricorso ex art. 44 D. Lgs 286/98 chiedendo al Giudice di dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla convenuta e consistito nell'aver previsto la cittadinanza italiana o comunitaria tra i requisiti per partecipare ai bandi di concorso dell'8.10.10 e del 19.11.10 per due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato ed alla selezione di cui all'avviso pubblico del 17.11.10 per un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo determinato di otto mesi e di ordinare alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di cessare il comportamento discriminatorio, di rimuoverne gli effetti modificando i bandi e l'avviso di ricerca nella parte in cui sopra consentendo l'accesso alle prove selettive a tutti i gli stranieri regolarmente soggiornanti e di riaprire il termine per la domanda di ammissione.

Il Giudice del Lavoro con provvedimento del 3.3.11 dichiarava la carenza di giurisdizione relativamente alle domande svolte con riferimento ai bandi di concorso mentre accoglieva il ricorso dichiarando discriminatoria la previsione del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria nell'avviso di ricerca.

Sia i ricorrenti sia la convenuta avanzavano reclamo per la parte dell'ordinanza su cui erano risultati soccombenti.

Sulla questione di giurisdizione.

Il collegio non condivide le valutazioni svolte sul punto nell'ordinanza reclamata.

L'art. 44 D. Lgs 286/98 afferma al co.1 che *"quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali etnici, nazionali o"*

religiosi il giudice può su istanza di parte ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole ed adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione", quindi al comma successivo prevede che l'azione venga esercitata innanzi al giudice ordinario ("La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante"); nello specifico, trattandosi di questione attinente i rapporti di lavoro, correttamente era adito il Giudice del Lavoro.

Già le norme esposte evidenziano in maniera chiara e precisa che nella materia in oggetto il legislatore ha voluto riconoscere la giurisdizione al giudice ordinario.

A ciò va aggiunto che le posizioni giuridiche fatte valere sono qualificabili come diritti soggettivi dal momento che a fondamento del ricorso è stata posta la violazione da parte della Fondazione di un diritto fondamentale della persona quale quello al riconoscimento della pari dignità sociale ed alla non discriminazione nell'accesso al lavoro. L'art. 43 D.Lgs citato, ma soprattutto l'art. 3 Cost. affermano il principio di pari dignità sociale e di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

In particolare l'art. 43 al co.1 afferma che "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Il successivo art.2 specifica che "In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

...

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa"

L'art.2 D. Lgs nr. 215/2003 di attuazione alla direttiva CE nr. 43/2000, a sua volta, ravvisa una discriminazione indiretta allorché "una disposizione, un criterio, una prassi, un patto, un comportamento apparentemente neutro può mettere una persona appartenente ad una razza o ad una etnia in posizione svantaggiosa rispetto ad altre".

In questo caso il comportamento che viene indicato come discriminatorio è riconducibile alla decisione della Fondazione di richiedere tra i requisiti di ammissione ai bandi di selezione per due posti di infermiere professionale a tempo indeterminato il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria escludendo, conseguentemente, tutti i lavoratori stranieri che per quanto regolarmente

soggiornanti in Italia, sono sprovvisti della suddetta cittadinanza con conseguente lesione di quei diritti fondamentali sopra indicati.

Né è condivisibile la tesi secondo la quale nel caso in esame la controversia riguarderebbe la regolarità della procedura concorsuale ed in particolare la legittimità o meno del bando di concorso.

I ricorrenti invero non hanno chiesto al Giudice di pronunciarsi sulla regolarità della procedura concorsuale e sulla legittimità o meno del bando. La loro pretesa sorge in conseguenza di un "comportamento" della Fondazione che si ritiene avere un contenuto discriminatorio senza che in ciò venga in rilievo l'impugnazione di un atto amministrativo. Il diritto alla rimozione delle situazioni nella quale vi sia discriminazione, come già osservato, trova fondamento nell'art. 3 Cost e la tutela contro le violazioni costituzionali è assegnata in via esclusiva al giudice ordinario.

Del resto è evidente che la pubblica amministrazione manifesta la sua volontà a mezzo di atti amministrativi, ma ritenere che questi siano esclusi dalla tutela prevista dalla normativa in esame comporterebbe una limitazione ingiustificata tanto più che pacificamente tale normativa si riferisce in maniera indifferenziata al datore di lavoro privato e pubblico.

Peraltro non può non rilevarsi che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza nr. 24170/06, pur non ravvisando alcuna discriminatorietà in un caso analogo, non ha messo in discussione la giurisdizione del giudice ordinario.

Le considerazioni esposte conducono pertanto ad accogliere il reclamo sollevato dai ricorrenti con conseguente modifica sul punto dell'ordinanza reclamata.

Quanto alla considerazione che non si potrebbe parlare di comportamento discriminatorio in quanto la convenuta si sarebbe limitata ad applicare le disposizioni di legge vigenti e che tale comportamento sarebbe pertanto privo di quei caratteri di intenzionalità e volontà lesiva, la stessa appare ininfluyente.

Il legislatore configurando anche le ipotesi di discriminazione indiretta ha infatti voluto far riferimento a quei comportamenti che per quanto privi da parte del soggetto agente di un intento discriminatorio vengono comunque ad assumere tale connotato. L'elemento soggettivo non ha pertanto alcuna valenza, così come analogamente è stato affermato in relazione al contenuto antisindacale di un comportamento, atteso che ciò che rileva è l'esito finale costituito dall'obiettivo condizione di trattamento disuguale sulla base esclusivamente dell'essere o meno cittadini.

Per quanto attiene al merito si rileva quanto segue.

L'art. 2 del D. Lgs nr. 286/1998 garantisce allo straniero comunque presente sul territorio nazionale (e quindi anche quello clandestino) il godimento dei diritti fondamentali della persona previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi internazionali. Nei commi successivi prevede, a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti: il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; la parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL 143/1975 ratificata con L. nr. 158/1981; il diritto alla partecipazione alla vita pubblica; la parità di trattamento con il cittadino per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e nei rapporti con P.A. e nell'accesso ai servizi pubblici. In particolare, per quanto attiene l'accesso e l'esercizio del diritto al lavoro, il co. 3 afferma la parità di trattamento e la piena uguaglianza con il cittadino italiano senza alcuna limitazione di sorta e senza richiamare alcuna disposizione riduttiva.

Tale disposizione mal si concilia tuttavia con quanto affermato, in materia di accesso al pubblico impiego, dal DPR nr. 487/94 con il quale si pone in evidente contrasto laddove quest'ultimo prevede il requisito della cittadinanza italiana per accedere agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, disposizione richiamata dal D.Lgs nr. 165/2001 che al co. 13 dell'art. 70 ha affermato che "in materia di reclutamento le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista del DPR nr. 487/1994 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36 ...".

Ritiene questo Giudice, richiamando la propria giurisprudenza (Trib Milano 27.5.08) e quella ulteriore di merito sviluppata sull'argomento (cfr. Trib. Milano 17.7.09; Trib. Milano 11.1.2010; Trib. Lodi 11.2.11, Corte Appello Firenze 2.7.02; Trib. Firenze 14.1.06; Trib. Imperia 12.9.06; Tribunale Perugia 6.12.06; Trib. Bologna 7.9.07) e discostandosi dalla sentenza della Corte di Cassazione nr. 24170/06, che il requisito della cittadinanza italiana, ai fini dell'accesso nella pubblica amministrazione, possa essere ancora validamente richiesto solo in quanto riferito allo svolgimento di determinate attività, quali quelle comportanti l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, venendo diversamente ad assumere un connotato discriminatorio comportando un trattamento disuguale e più svantaggioso per il non cittadino in assenza di una differenziazione oggettiva tra le due posizioni..

In questo caso infatti la limitazione subita dallo straniero non è dettata da alcuna ragione concreta, obiettiva e specifica ed il disuguale trattamento dovuto alla mera assenza della cittadinanza si configura come ingiustificato ed arbitrario.

Emerge con evidenza che lo svolgimento di mansioni di operatore sanitario o infermiere professionale presso una struttura pubblica è del tutto identico allo svolgimento di tali mansioni presso una struttura privata: non è ravvisabile alcuna differenza né al dipendente pubblico, in quanto tale, viene richiesto di possedere caratteristiche specifiche non possedute dallo straniero.

Il requisito della cittadinanza italiana nell'accesso alla pubblica amministrazione trova il suo fondamento nel principio secondo il quale gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della nazione e sono pertanto tenuti ad un "obbligo di fedeltà" che si ritiene che non possa essere assicurato da chi, essendo straniero, non ha un legame con il paese così intenso come chi vi appartiene in qualità di cittadino

Attualmente tuttavia tale contenuto ha perso rilievo e pregnanza tant'è che lo stesso legislatore ha in più occasioni consentito che uno straniero possa essere assunto da una struttura pubblica con contratto a tempo determinato; contratto che a volte, per effetto di proroghe e rinnovi, ha una durata superiore di alcune assunzioni a tempo indeterminato.

Non si vede peraltro come il contratto a termine possa differenziarsi sotto il profilo degli obblighi "di fedeltà" dal contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore assunto a termine è infatti tenuto al rispetto degli stessi doveri di diligenza e correttezza del collega assunto a tempo indeterminato ed è soggetto alle stesse disposizioni regolatrici questo secondo tipo di contratto.

La situazione è tipica proprio nel settore sanitario dove, avendo il legislatore bloccato le assunzioni a tempo indeterminato per anni per ragioni di bilancio, le aziende pubbliche hanno continuato a ricorrere ai contratti a termine per far fronte alle necessità di organico e poter così garantire il servizio; assunzioni che hanno spesso interessato proprio cittadini extracomunitari. Tale circostanza sottolinea ulteriormente come il contratto a termine sia divenuto una delle tante forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale delle quali anche la pubblica amministrazione si serve per il perseguimento dei propri fini.

Indicativo in proposito è proprio il caso dei lavoratori intervenienti i quali hanno lavorato per la convenuta in forza di una serie di contratti a termine.

Il progressivo affievolimento, in relazione allo svolgimento di quei compiti non comportanti esercizio di poteri pubblici, del significato attribuito al dipendente pubblico quale cittadino italiano emerge anche da una serie di disposizioni normative emanate nel corso degli ultimi anni.

In tal senso vanno ricordati:

l'art 38 del D. Lgs 165/01 che prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possano accedere ai posti di lavoro presso la pubblica amministrazione che "non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale";

il DPR 394/99 (regolamento di attuazione del TU immigrazione così come modificato successivamente) che prevede all'art. 40 co.21 che "le strutture sanitarie, sia pubbliche che private,



sono legittimate alla assunzione degli infermieri professionali anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura”;

l'art. 22 lett.r-bis D.Lgs 286/98 come mod. da L. 189/2002, che prevede la possibilità di ingresso nel territorio nazionale, fuori dall'annuale piano flussi, per gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private senza operare alcuna distinzione tra le forme di contratto (a tempo indeterminato o a termine);

l'art. 27 D.Lgs 286/98 che autorizza l'ingresso in Italia dei lettori (ovvero collaboratori esperti linguistici), professori universitari o ricercatori per attività da espletare presso università o istituti di istruzione o ricerca senza alcuna specificazione in ordine alla natura pubblica o privata delle strutture interessate alla loro attività;

il D. Lgs nr. 251/07 che, dando attuazione alla direttiva nr. 83/2003/CE relativa alla qualifica di rifugiato, all'art. 25 consente a colui che è titolare di tale status di accedere al pubblico impiego con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione Europea.

Inoltre sul piano dell'affermazione del diritto alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel paese, ai lavoratori italiani vanno ricordati:

il DPR nr. 220/2001 contenente il regolamento per la disciplina concorsuale del personale non dirigente del SSN che prevede per il settore della sanità il requisito della cittadinanza italiana “salve le equiparazioni stabilite dalle leggi” ed ove tale specificazione non può non riferirsi e quindi ricomprendere anche quanto previsto dall'art. 2 T.U. sull'immigrazione;

D.Lgs. nr. 215/2003 che, dando attuazione alla direttiva CE nr. 43/00, afferma l'applicazione del principio di parità di trattamento a tutte le persone sia nel settore pubblico che in quello privato e ha chiarito che tale principio deve regolare anche l'accesso all'occupazione ed al lavoro sia autonomo che dipendente compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (art. 3 co. 1 lett. a).

In proposito è interessante osservare che lo stesso articolo a co.4 stabilisce che *“non costituiscono atti di discriminazione quelle differenze di trattamento che pur risultando apparentemente discriminatorie siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”*.

Ne consegue che un requisito quale quello della cittadinanza italiana può essere richiesto senza assumere una valenza discriminatoria solo in quanto sia giustificato da specifiche finalità che possono essere solo quelle determinate dallo svolgimento di poteri pubblici o di funzioni di interesse nazionale che per il loro contenuto ed i loro effetti possono essere svolti solo da chi ha con il paese un legame particolarmente forte in quanto ne è cittadino.

Di particolare rilievo è infine la direttiva CE nr. 109/2003 relativa ai soggiornanti extracomunitari di lungo periodo che ha previsto che questi godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri.

La stessa ha avuto attuazione con la L. nr.3/2007 la quale prevede che gli stranieri titolari di Carta di soggiorno (parificata al permesso di soggiorno CE) possono svolgere nello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Disposizione questa che va letta ed interpretata in correlazione con quanto affermato dalla stessa direttiva la quale al co.3 dell'art. 11 afferma che gli Stati membri possano fissare delle limitazioni di accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o comunitaria riservi delle attività ai cittadini dello Stato o della UE.

Anche in questo caso pertanto viene ribadito il riferimento al fatto che limitazioni possono esserci solo in quanto attribuite a specifiche “attività” e solo in quanto ciò sia determinato da esigenze oggettive e definite.

Non può non essere richiamata in proposito la sentenza della Corte Cost. nr. 432/2005 che dichiarando la incostituzionalità della legge della Regione Lombardia, che in materia di trasporto gratuito per gli invalidi riservava tale beneficio agli invalidi italiani, pur affermando da un lato che

“il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo” ha poi aggiunto che “al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria”.

Appare evidente che una tale argomentazione non può non assumere una portata di rilievo con riferimento al diritto al lavoro.

Infine con la sentenza nr. 454/98 la Corte Costituzionale ha altresì osservato che i lavoratori extracomunitari, una volta autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato, sono posti a tal fine in condizione di parità con i cittadini italiani e godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, non perdono tali diritti per il fatto di rimanere disoccupati, possono iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, possono altresì iscriversi negli elenchi per il collocamento obbligatorio degli invalidi. Se si considera che a tali elenchi fa altresì riferimento la pubblica amministrazione a mezzo di chiamata numerica previa esclusiva verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, non può che trovare ulteriore conferma un'interpretazione che limita il requisito della cittadinanza italiana all'accesso nella pubblica amministrazione solo in quanto questo sia diretto allo svolgimento di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

Le considerazioni fin qui svolte ed i numerosi richiami normativi fatti conducono pertanto ad affermare che in materia di accesso al lavoro, sia esso privato quanto pubblico, vale nell'attuale ordinamento il principio di pari trattamento e di uguaglianza fra cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti dovendo il principio affermato nell'art. 2 T.U. immigrazione trovare diretta ed immediata applicazione “sia in riferimento ai diritti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro ma anche con riguardo al diritto di aspettativa di occupazione (cfr. Ord. Trib. Bologna 7.9.07)”.

Le disposizioni che richiedono il possesso della cittadinanza italiana, pur mantenendo validità, vanno interpretate nel senso di limitare tale requisito solo in quanto riferito allo svolgimento di pubblici poteri o di funzioni poste a tutela dell'interesse nazionale, certamente escluse nel caso di specie dove i lavoratori in questione andrebbero a svolgere mansioni rientranti nel ruolo del personale infermieristico, del personale tecnico sanitario, degli operatori socio-sanitari.

Questa interpretazione appare peraltro essere quella più conforme ai principi costituzionali e l'unica che consente di non ravvisare nell'art.70 co13 D.Lgs 165/2001 quel contenuto discriminatorio costituito da un'esclusione generalizzata di tutti i lavoratori extracomunitari solo in quanto tali da tutte le posizioni della pubblica amministrazione.

Ne consegue pertanto il carattere discriminatorio del comportamento della Fondazione convenuta consistito nell'aver previsto, per partecipare ai bandi di concorso dell'8.10.10 e del 19.11.10, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Viene quindi ordinato alla Fondazione convenuta di cessare il comportamento discriminatorio indicato consentendo anche agli stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di partecipare ai bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato.

Ad analoga conclusione si perviene anche rispetto all'avviso di selezione per un posto di infermiere professionale a tempo determinato, così come peraltro riconosciuto nell'ordinanza reclamata che sul punto viene confermata, dovendosi richiamare anche per tale fattispecie tutte le considerazioni sopra esposte.

Il reclamo avanzato dalla Fondazione sul punto viene pertanto rigettato.

Stante la soccombenza la Fondazione convenuta viene condannata al pagamento delle spese a favore dei reclamanti nella misura di € 4.000,00 oltre accessori.

**P.Q.M.**

In parziale modifica dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 3.3.11

Dichiara la giurisdizione del Giudice del Lavoro di Milano;

Dichiara il carattere discriminatorio del comportamento della Fondazione convenuta consistito nell'aver previsto tra i requisiti di partecipazione ai bandi di concorso dell'8.10.10 e del 19.11.10 il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria;

Ordina alla stessa di cessare tale comportamento discriminatorio consentendo agli stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di partecipare ai bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato;


Conferma per il resto l'ordinanza reclamata;

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre accessori.

Si comunichi

MILANO 31.3.11

IL PRESIDENTE (enf)  
CARLA BIANCHINI



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 4 APR. 2011

IL CANCELLIERE  
FRANCESCO GIUDIZIARIO  
FRANCESCO GRILLO



FATTO AVVISO  
TELEMATICO  
IL 4 APR. 2011  
+ FA  
DA [signature]